

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 31 luglio 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 8.0-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1958, n. 747.

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1958, n. 573, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.

Pag. 3168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1958, n. 748.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Martino, in frazione Saint-Martin de Corleaus del comune di Aosta

Pag. 3168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1958, n. 749.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Misericordia e dei Pericoli, nella città di Siracusa

Pag. 3168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1958, n. 750.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Unione denominata « Società degli oblati della Madonna », con sede in Roma

Pag. 3168

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 giugno 1958.

Attribuzione alla Regione della Valle d'Aosta, per il semestre 1° gennaio 30 giugno 1957, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179.

Pag. 3168

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1958.

Trasferimento dell'abitato della frazione Papaglianti del comune di Zungri, in provincia di Catanzaro, e di quello del comune di San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza, a' termini dell'art. 8, della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Pag. 3169

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1958.

Consolidamento degli abitati di Arena, in provincia di Catanzaro e di San Sosti, in provincia di Cosenza, a' termini dell'art. 8, della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Pag. 3169

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1958.

Approvazione di alcune opzioni per i capitali assicurati in caso di vita a scadenza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union »

Pag. 3169

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 3170

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Tranquillo », con sede in Pescasseroli (L'Aquila), e nomina del liquidatore

Pag. 3170

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea Pag. 3170

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso di rettifica

Pag. 3170

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli

Pag. 3170

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa.

Pag. 3171

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso ad un posto di assistente in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria)

Pag. 3172

Ministero del tesoro: Concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche

Pag. 3177

Ministero della difesa-Esercito: Graduatoria del concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1950 Pag. 3179

Ministero della difesa-Aeronautica: Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione . . . Pag. 3182

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1958, n. 747.

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1958, n. 573, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 1958, n. 573, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1958

GRONCHI

FANFANI — TAMBRONI —
GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1958, n. 748.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Martino, in frazione Saint-Martin de Corleans del comune di Aosta.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aosta in data 1° giugno 1957, integrato con postilla in data 20 agosto 1957 e con dichiarazione del 25 gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino, in frazione Saint-Martin de Corleans del comune di Aosta e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 89. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1958, n. 749.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Misericordia e dei Pericoli, nella città di Siracusa.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 31 maggio 1957, integrato con dichiarazione del 28 gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Misericordia e dei Pericoli, nella città di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 88 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1958, n. 750.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Unione denominata « Società degli oblati della Madonna », con sede in Roma.

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Unione denominata « Società degli oblati della Madonna », con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 81 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 giugno 1958.

Attribuzione alla Regione della Valle d'Aosta, per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1957, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO,
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per il periodo 1° gennaio 30 giugno 1957 in relazione al bilancio predisposto per tale periodo allo scopo di iniziare il 1° luglio 1957 il successivo esercizio per adeguarlo a quello statale;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1957, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale competente:

decimi 6,3 dell'imposta sull'energia elettrica e gas;
decimi 3 dei proventi del monopolio sui tabacchi.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto, prevista in L. 150.000.000 graverà sul capitolo 796-VII dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1958

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro per il bilancio*

ZOLI

Il Ministro per l'interno

TAMBRONI

Il Ministro per le finanze

ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 97

(4041)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1958.

Trasferimento dell'abitato della frazione Papaglionti del comune di Zungri, in provincia di Catanzaro, e di quello del comune di San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza, a' termini dell'art. 8, della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento totale o parziale in altra sede degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

I seguenti abitati sono da trasferire a cura e spese dello Stato, a termine della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:

Papaglionti (frazione del comune di Zungri), in provincia di Catanzaro;

San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nella annessa planimetria n. 657, in data 6 agosto 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici

TOGNI

Il Ministro per il tesoro

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1958
Registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 143

(3968)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1958.

Consolidamento degli abitati di Arena, in provincia di Catanzaro e di San Sosti, in provincia di Cosenza, a' termini dell'art. 8, della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato, ai termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:

Provincia di Catanzaro: Arena;

Provincia di Cosenza: San Sosti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici

TOGNI

Il Ministro per il tesoro

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1958
Registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 84

(3967)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1958.

Approvazione di alcune opzioni per i capitali assicurati in caso di vita a scadenza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union ».

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede in Roma, intesa ad ottenere la approvazione di alcune opzioni da adottarsi per le forme di assicurazione che prevedono il pagamento di capitali a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, i valori di alcune opzioni da applicare alle forme di assicurazione che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede in Roma.

Roma, addì 17 luglio 1958

(3976)

p. Il Ministro: MICHELI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Catalano Francesco già esercente in Valenza Po, via G. Carducci n. 23.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 748-AL.

(3985)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Tranquillo », con sede in Pescasseroli (L'Aquila), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1958 la Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Tranquillo », con sede in Pescasseroli (L'Aquila), costituita con atto del notaio dott. Nino Paolini in data 28 dicembre 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella personale del dott. Alfredo Ferrari.

(3970)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

La dottoressa Maria Montesanto, nata a Catanzaro il 10 settembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in farmacia rilasciatole dalla Università di Roma in data 5 aprile 1946, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3972)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con il decreto Ministeriale 10 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 23 giugno 1958, all'art. 5, terzo comma, in luogo della locuzione « centri e sottocentri regionali autorizzati » deve leggersi « centri e sottocentri regionali automezzi ».

(4048)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 30 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,80	624,80	624,79	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
\$ Can.	650,32	650,25	650,50	650,25	649,70	650,30	650,25	650,40	650,30	650 —
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,79	145,805	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr D.	89,88	89,88	89,90	89,90	89,85	89,90	89,89	89,85	89,90	89,90
Kr. N.	86,89	86,89	86,92	86,90	86,88	86,90	86,89	86,88	86,90	86,90
Kr. Sv.	120,50	120,51	120,52	120,515	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50
Fol	164,46	164,45	164,455	164,455	164,45	164,45	164,445	164,45	164,46	164,45
Fr. B.	12,49	12,495	12,49625	12,49375	12,4875	12,50	12,49125	12,50	12,49	12,495
Fr. Fr.	148 —	147,89	147,88	147,90	147,85	148 —	147,89	148 —	148,02	148,02
Fr. Sv. acc	142,43	142,42	142,42	142,43	142,35	142,45	142,42	142,45	142,42	142,41
Lst.	1737,10	1737 —	1737,125	1737,15	1736,625	1737,20	1737 —	1737,10	1737,20	1737 —
Dm occ.	148,80	148,79	148,78	148,79	148,76	148,80	148,765	148,80	148,82	148,77
Scell. Aust.	24,04	24,04	24,04	24,04125	24,05	24,05	24,03875	24,04	24,04	24,04

Media dei titoli del 30 luglio 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,60	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,375
Id. 3,50 % 1902	62,10	Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,10
Id. 5 % 1937	97,30	Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,575
Redimibile 3,50 % 1934	83,50	Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,125	Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,125	Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88,225	Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,025
Id. 5 % 1936	97,70	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,025		
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,55		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,80	1 Franco belga	12,492
1 Dollaro canadese	650,25	100 Franchi francesi	147,895
1 Franco svizzero lib.	145,802	1 Franco svizzero acc.	142,425
1 Corona danese	89,895	1 Lira sterlina	1737,075
1 Corona norvegese	86,895	1 Marco germanico	148,777
1 Corona svedese	120,507	1 Scellino austriaco	24,04
1 Fiorino olandese	164,45		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª pubblicazione).

Elenco n 1

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammon-tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	502920	140 —	Panizzardi <i>Secondo</i> di Giovanni, dom. in Como	Panizzardi <i>Pietro</i> di Giovanni, dom. in Como
Id.	635424	70 —	Come sopra	Come sopra
Id.	739951	105 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	209292	2.585 —	Salvati Francesco fu Federico, dom. in Roma	Salvati Francesco fu Federico, <i>infermo di mente, sotto la tutela provvisoria di Salvati Luigi fu Federico</i> , dom. in Roma
Id.	200116	1.635 —	Eredi indivisi di Pellegrino <i>Giovannina</i> fu Leonardo, dom. a Bonito (Avellino), con usufrutto vitalizio a favore di Miletto Fulvio fu Ernesto Filippo, dom. a Bonito (Avellino)	Eredi indivisi di Pellegrino <i>Maria Giovanna</i> fu Leonardo, dom. a Bonito (Avellino), con usufrutto vitalizio a favore di Miletto Fulvio fu Ernesto Filippo, dom. a Bonito (Avellino)
Cons. 3,50 % (1906)	770130	220,50	Cravenna Ernesto, <i>Elena</i> ed Edilio fu Benedetto, minori sotto la patria potestà della madre Cambiaggio Giuseppina ved. di Cravenna Benedetto, dom. in Novi Ligure	Cravenna Ernesto, <i>Ellena</i> ed Edilio fu Benedetto, minori sotto la patria potestà della madre Cambiaggio Giuseppina ved. di Cravenna Benedetto, dom. in Novi Ligure
Red. 3,50 % (1934)	167315	21 —	Cravenna <i>Elena</i> fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cambiaggio Giuseppina ved. Cravenna, dom. a Novi Ligure	Cravenna <i>Ellena</i> fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cambiaggio Giuseppina ved. Cravenna, dom. a Novi Ligure
Cons. 3,50 % (1906)	842037	1.029 —	Gisondi Raffaele di Nicola, dom. in Minervino Murge (Bari), con usufrutto vitalizio ad Acquaviva <i>Giovanna</i> fu Raffaele, moglie di Gisondi Nicola	Gisondi Raffaele di Nicola, dom. in Minervino Murge (Bari), con usufrutto vitalizio ad Acquaviva <i>Maria Giovanna</i> fu Raffaele, moglie di Gisondi Nicola.
Red. 3,50 % (1934)	332400	875 —	Drago Caterina Linda di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Nervi (Genova), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Drago Giuseppe fu Nicolò e Gazzolo <i>Adele</i> fu Giuseppe	Drago Caterina Linda di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Nervi (Genova), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Drago Giuseppe fu Nicolò e Gazzolo <i>Maria Beatrice Adele</i> fu Giuseppe
Id.	117179	546 —	Servidio <i>Luisa</i> fu Michele moglie di Caruso Federico Camillo, vincolato per dote	Servidio <i>Lucrezia Luisa</i> fu Michele moglie di Caruso Federico Camillo, vincolato per dote
Id.	20848	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	430792	150,50	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	853974	1.095,50	Servidio <i>Luisa</i> fu Michele moglie di Caruso <i>Camillo</i> Federico fu Francesco, dom. a Cosenza	Servidio <i>Lucrezia Luisa</i> fu Michele moglie di Caruso <i>Federico Vittorio Camillo</i> fu Francesco, dom. a Cosenza
Rendita 5 % (1935)	210786	625 —	Dellavalle Antonio di Basilio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli), con usufrutto a Rollino Giacinta fu <i>Giovanni</i> ved. di Olivetta Antonio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli)	Dellavalle Antonio di Basilio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli), con usufrutto a Rollino Giacinta fu <i>Antonio</i> ved. di Olivetta Antonio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli)
Id.	210787	625 —	Dellavalle Adalgisa di Basilio, dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli), con usufrutto come sopra	Dellavalle Adalgisa di Basilio dom. a Cascine San Giacomo (Vercelli), con usufrutto come sopra
Id.	58174	1.600 —	Quaglino Alfredo <i>fu</i> Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a Bertagna <i>Margherita</i> fu Salvatore ved. di Quaglino Cesare, dom. a Torino	Quaglino Alfredo <i>fu</i> Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a Bertagna <i>Domenica Margherita</i> fu Salvatore ved. di Quaglino Cesare, dom. a Torino

Debito	Numero d'iscrizione	Ammon-tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 1/2 (1906)	683905	700 —	Grignolo Clorinda di Giuseppe moglie di <i>Marcone Fiorenzo</i> , dom in Bianzè (Novara)	Grignolo Clorinda di Giuseppe moglie di <i>Marcone Terzago Fiorenzo</i> , dom in Bianze (Novara)
Id.	411544	1.050 —	Taverna <i>Maria</i> di Luigi moglie di Bonardi Andrea, vincolata per dote	Taverna <i>Emilia</i> di Luigi moglie di Bonardi Andrea, vincolata per dote
Ricostr. 5 % Serie 28	986	2.500 —	Furitano Gioacchino di Calcedonio, dom. a Palermo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Furitano Giuseppina, Maria e <i>Vittoria</i> fu Gioacchino, nubili, dom. a Lercara Friddi (Palermo)	Furitano Gioacchino di Calcedonio, dom a Palermo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Furitano Giuseppina, Maria e <i>Maria Vittoria</i> fu Gioacchino, nubili, dom a Lercara Friddi (Palermo)
Id.	987	2.500 —	Furitano Luigi di Calcedonio, dom in Palermo, con usufrutto come sopra	Furitano Luigi di Calcedonio, dom in Palermo, con usufrutto come sopra
B. T. N. 5 % (1950)	1449	150 —	Brandolini <i>Giuseppina</i> fu Ernesto moghe di Gatti <i>Giacomo</i> , vincolato per dote	Brandolini <i>Maria Primina Giuseppina Ernesta</i> moglie di Gatti <i>Ernesto Giacomo</i> , vincolato per dote
Id.	741	250 —	Brandolini <i>Giuseppina</i> fu Ernesto moglie di Gatti <i>Giacomo</i> vincolato per dote	Brandolini <i>Maria Primina Ernesta</i> moglie di Gatti <i>Ernesto Giacomo</i> , vincolato per dote
Red. 3,50 % (1934)	395930	759,50	<i>Gianantoni</i> Angela fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre D'Emilio Colomba	<i>Gianantoni</i> Angela fu Vincenzo, ecc, come contro
Id.	256042	787,50	Senesi <i>Lina</i> fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bertocci Teresa	Senesi <i>Rina</i> fu Pietro, ecc, come contro
Id.	267742	171,50	Piersante Carmehnda fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Di Nisio <i>Virginia</i> di Achille, dom a Chieti	Piersante Carmelinda fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Di Nisio <i>Virginia</i> di Achille, dom a Chieti
Id.	414462	514,50	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	182032	200 —	Re Lucia di Emilio	Re Lucia di Emilio, <i>minore sotto la patria potestà del padre</i>

Ai termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta

(3937)

Roma, addì 19 luglio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso ad un posto di assistente in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 20 giugno 1918, n. 1641, riguardante l'organico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria)

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso del diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale,

II) non aver superato l'età di anni 32;

Il limite massimo di età è elevato.

1) a 37 anni di età nei confronti.

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente al 8 settembre 1943,

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

e) dei profughi dell'Africa Italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137,

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione

Tutti detti limiti di età sono elevati

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al presente decreto,

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere g) ed h) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da a) ad f) purché complessivamente non si superino i quaranta anni,

2) a 39 anni nei confronti:

z) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da z) ad f) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra,

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

3) a 40 anni nei confronti

m) di coloro che, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40,

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino i 40 anni,

4) a 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purché rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche di autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile,

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira

Art 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'Industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2 - Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite,

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise 2 - Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario,

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate,

g) il titolo di studio,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare.

a) l'elencazione dei titoli allegati,

b) in aggiunta alla lingua francese, la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesco) per l'esame da sostenere nella prova orale.

Art 5

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso autenticato dal notaio di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso,

b) il certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea,

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisorio

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

d) tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche che si ritenga opportuno presentare. Tra questi titoli e pubblicazioni verranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alle industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi. Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa

Art 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio

Art 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio - Direzione generale affari generali, Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2 - Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati sono i seguenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stalcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100.

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonché i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopraccitate lettere a), b), c), d) e)

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi iscritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegata A, nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità,

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951 gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonché gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare il mod. 69-ter, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio.

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orien-

tale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonché i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-ter, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, nonché i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100,

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958 n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo,

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100,

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini della applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 8, punto 7, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonché la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2 - Roma), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in cauce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, non abbia superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo,

per gli ufficiali in congedo od in servizio copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi),

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perché

ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »,

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete: alla Direzione generale degli uffici dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali; alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età, alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete.

Alla Direzione generale personale militare, 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione), all'ufficio stralcio dell'Ispektorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

7. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al n. 5 del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risultino se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 9.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo precedente ed alle lettere p) e r) dell'art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in due prove pratiche ed una prova orale:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia dell'industria degli oli essenziali e dei derivati agrumari.

Prove pratiche:

1) analisi chimica di un olio essenziale con ricerca delle sofisticazioni accompagnata da relazione scritta,
2) analisi di un derivato agrumario (citrato di calcio, succhi, polpe) con giudizio e relazione scritta.

Prova orale:

1) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche,
2) interrogazione sui metodi di controllo dei prodotti di cui si occupa la Stazione Sperimentale di Reggio Calabria,
3) legislazione sulle Stazioni Sperimentali per l'industria;
4) traduzione riassuntiva dal francese ed altra, dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato), di pubblicazioni relative ad argomenti interessanti la Stazione sperimentale di Reggio Calabria.

Per la prova scritta e per le prove pratiche i candidati dispongono di 10 ore.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente,

da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame,

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

La Commissione procederà, prima delle prove scritte e pratiche all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 686.

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato

- 3) tessera postale;
- 4) porto d'armi,
- 5) patente automobilistica;
- 6) passaporto

Art 14

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Industria e del commercio

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1957, n. 3.

Art 15.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente in esperimento con l'assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale relativo alla qualifica di assistente ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di un anno di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso

Il vincitore che, allo scadere dell'esperimento non consegue la nomina a stabile e dispensato dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'Industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di esperimento

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 3 maggio 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1958
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 88

(3642)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni,

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954 n. 368 col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto l'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, che autorizza l'assunzione di operai temporanei presso la Zecca;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per l'assunzione di diciassette operai temporanei di 3ª categoria con la qualifica contemplata nella tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica contemplata nella tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di licenza elementare;

b) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45.

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni;

c) essere cittadino italiano,

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta, all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368,

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti e alla visita medica di cui al successivo art 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso,

g) aver esercitato, con capacità, le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici,

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo,

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonché il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente.

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso,

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonché, ove risulti, qualifica o categoria professionale,

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonché la capacità dimostrata,

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio degli aspiranti, a norma dell'art. 20 del regolamento, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento suindicato non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà nominata a termini dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925, altra Commissione, per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati, dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri):

certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima)

certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto,

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima,

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di condizioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1958
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 227. — FLAMMIA

(3653)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1950, registro n 17, foglio n 287, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato.

a) venticinque posti per tenenti e sottotenenti di complemento delle Armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e servizio automobilistico,

b) cinquantacinque posti per sottufficiali dei carabinieri in c. c.

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 11 maggio 1951, registro n 20, foglio n. 128, con il quale è stata approvata, fra l'altro, la graduatoria finale di merito formata in seguito al risultato del concorso per titoli per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto col citato decreto Ministeriale 17 maggio 1950,

Vista la decisione n 4 reg dec n 746/51 reg ric in data 21 gennaio 1955 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione 4^a) ha accolto un ricorso prodotto dal maresciallo capo dei carabinieri in servizio permanente effettivo Dell'Orso Ezio giudicato non idoneo al concorso stesso avendo dichiarato illegittimo il criterio seguito dalla Commissione esaminatrice nella valutazione del ricorrente,

Riconosciuta la necessità di far luogo, ora per allora, ad una nuova valutazione dei titoli di tutti i concorrenti al concorso di cui trattasi,

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n 38, foglio n 384, con il quale è stata nominata la Commissione per la rivalutazione dei titoli prodotti dai partecipanti al concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con il citato decreto Ministeriale 17 maggio 1950,

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità,

Decreta:

Art 1

Il decreto Ministeriale 18 aprile 1951 — citato nelle premesse — è annullato nella parte riguardante gli articoli 4, 5 e 6.

Art 2

Sono approvate le graduatorie parziali di merito dei candidati (dichiarati idonei e di quelli dichiarati vincitori) del concorso per titoli per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri di cui all'art 1, lettera B) del decreto Ministeriale 17 maggio 1950, citato nelle premesse (allegati A), B), C) e D)

Art 3.

E' approvata la graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per titoli per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri di cui al precedente articolo secondo allegato E).

Tale graduatoria è formata dalla fusione delle graduatorie parziali previste dallo stesso art 2 (allegati A) e C).

Art 4.

E' approvata la graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati vincitori nel concorso — per titoli — per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri di cui al precedente art 3 allegato F).

Tale graduatoria è formata dalla fusione delle graduatorie parziali previste dallo stesso art 2 (allegati B) e D)

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1958

p Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1958

Registro n 35 Esercito, foglio n. 223

ALLEGATO A)

GRADUATORIA PARZIALE DI MERITO

dei candidati giudicati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente, indetto con il decreto Ministeriale 17 maggio 1950

Detti candidati provengono dalla categoria di cui all'art 3, lettera a), dello stesso decreto Ministeriale 17 maggio 1950 (tenenti, e sottotenenti di complemento delle Armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico), per la quale sono riservati venticinque posti a sottotenente in servizio permanente

- 1 Ten art cpl Beronni Edoardo, classe 1921, punti 55,12,
- 2 Ten ftr cpl Messere Mastroseno Marcello, classe 1917, punti 54,18,
- 3 S ten CC cpl Cioffi Mario, classe 1922, punti 53,62,
- 4 Ten. ftr cpl Bielli Ermanno, classe 1915, punti 53,12,
- 5 S ten art cpl Amadasi Enzo, classe 1921, punti 52 50;
- 6 S ten ftr cpl Petrini Guido, classe 1921, punti 52 02,
- 7 Ten CC cpl Terpolilli Luigi, classe 1917, punti 52,
- 8 Ten ftr cpl Votano Paolo, classe 1918, punti 51 85,
- 9 Ten art cpl Mottola Paolo, classe 1919, punti 51,67,
- 10 S ten CC cpl Ceraolo Antonino, classe 1922, punti 51 51;
- 11 Ten cc cpl Sabuzi Augusto, classe 1921, punti 51,35,
- 12 S ten. ftr cpl Messina Antonio, classe 1914, punti 50,67,
- 13 S ten ftr cpl Stilliani Tommaso, classe 1919, punti 50,55,
- 14 S ten ftr. cpl Maruca Romualdo, classe 1921, punti 50,01;
- 15 S ten ftr cpl Converso Angelo, classe 1917, punti 50,01,
- 16 S ten ftr cpl Russo Giovanni, classe 1916, punti 49,17,
- 17 S ten ftr cpl Taverna Bruno, classe 1915, punti 48 85,
- 18 S ten CC cpl Laudano Pietro, classe 1921, punti 48,83,
- 19 Ten ftr cpl Zironi Giordano, classe 1916, punti 48,77,
- 20 S ten CC cpl Maggiore Alberto, classe 1921, punti 48 12;
- 21 S ten ftr cpl Fiumara Paolo, classe 1921, punti 47,85,
- 22 Ten CC cpl Pergolizzi Antonino, classe 1921, punti 47,28;
- 23 S ten ftr cpl Stettermeyer Enrico, classe 1920, punti 47,17;
- 24 S ten ftr cpl Modestini Giulio, classe 1922, punti 46,32,
- 25 S ten art. cpl Palmi Elio, classe 1917, punti 46,51,
- 26 Ten CC cpl Di Tulio Savino, classe 1920, punti 46,34;
- 27 Ten CC cpl Camporeale Giuseppe, classe 1915, punti 46,01;
- 28 S ten ftr cpl Nardi Siro, classe 1919, punti 45,95,
- 29 Ten CC cpl Di Stefano Salvatore, classe 1920, punti 45 84;
- 30 S ten ftr cpl D Istria Giuseppe, classe 1921, punti 45,68,
- 31 S ten ftr cpl Califani Maria Luigi, classe 1921, punti 45,54;
- 32 S ten aut cpl Mosca Eugenio, classe 1915, punti 45 51,
- 33 Ten ftr cpl Astolfi Alessandro, classe 1920, punti 45,50,
- 34 Ten ftr cpl Platania Giuseppe, classe 1914, punti 45 18,
- 35 S ten ftr cpl Marrone Pietro, classe 1917, punti 44 85,
- 36 Ten CC cpl Genova Roberto, classe 1915, punti 44 83,
- 37 S ten ftr cpl D'Ambrosio Gabriele, classe 1921, punti 44,67;
- 38 Ten. ftr cpl D'Angelo Giacomo, classe 1918, punti 44 51,
- 39 S ten. CC cpl Montagno Giuseppe, classe 1920, punti 44,50,
- 40 S ten CC cpl Brandetti Aldo, classe 1920, punti 44,26,
- 41 S ten ftr cpl Adorni Alberto, classe 1920, punti 44 17,
- 42 Ten CC cpl Monti Domenico, classe 1918, punti 44,
- 43 S ten ftr cpl Accardo Giovanni, classe 1917, punti 43 85;
- 44 Ten art cpl Curina Fernando, classe 1915, punti 43,84
- 45 S ten ftr cpl Montanucci Mario, classe 1919, punti 43 69;
- 46 S ten. art. cpl Celesti Gregorio, classe 1920, punti 43 34,
- 47 S ten CC cpl Di Stefano Domenico, classe 1917, punti 43 17;
- 48 S ten ftr cpl Marcellino Matteo, classe 1920, punti 42,73
- 49 Ten art cpl Putignano Giovanni, classe 1916, punti 42,63;
- 50 S ten CC. cpl Inzerillo Salvatore, classe 1921, punti 42,51,
- 51 S ten ftr cpl Guerrieri Raffaele, classe 1921, punti 42 34,
- 52 S ten ftr cpl Biasco Francesco, classe 1917, punti 42,18
- 53 S ten CC cpl Beverelli Salvatore, classe 1923, punti 41,67;
- 54 Ten ftr cpl Montebovi Walter, classe 1921, punti 40,73,
- 55 S ten art cpl Soffieta Vittorio, classe 1920, punti 40 68,
- 56 Ten CC. cpl La Barbera Antonino, classe 1914, punti 40,40;
- 57 S ten genio cpl Frattarolo Pietro, classe 1917, punti 39,50;
- 58 Ten CC cpl De Marco Getulio, classe 1921, punti 39 33,
- 59 Ten genio cpl Pondrelli Vittorio, classe 1918, punti 39,12;
- 60 Ten genio cpl Fiannacca Placido, classe 1918, punti 39,
- 61 S ten. art cpl Paci Carlo, classe 1919, punti 38 78,
- 62 S ten. genio cpl Catolfi Amerigo, classe 1915, punti 38 56;
- 63 S ten. ftr. cpl Bernardi Antonio, classe 1921, punti 38,30,
- 64 S ten. ftr. cpl Sica Mario, classe 1921, punti 37,85,
- 65 S ten. ftr. cpl Ceriello Goffredo, classe 1918, punti 37,67;
- 66 Ten CC cpl Spadaro Giovanni, classe 1919, punti 37,01;
- 67 Ten CC. cpl. Zaffarame Simone, classe 1920, punti 36,62.

p Il Ministro: Bosco

ALLEGATO B)

GRADUATORIA PARZIALE DI MERITO

dei candidati giudicati vincitori del concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1950

Detti candidati provengono dalla categoria di cui all'art 3 lettera a) dello stesso decreto Ministeriale 17 maggio 1950 (tenenti e sottotenenti di complemento delle Armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e servizio automobilitistico) per la quale sono riservati venticinque posti a sottotenente in servizio permanente:

1. Ten. art. cpl. Berionni Edoardo, classe 1921, punti 55,12;
2. Ten. ftr. cpl. Messere Mastroserio Marcello, classe 1917, punti 54,18;
3. S ten. CC. cpl. Cioffi Mario, classe 1922, punti 53,62;
4. Ten. ftr. cpl. Bielli Erminio, 1915, punti 53,12;
5. S ten. art. cpl. Amadasi Enzo, classe 1921, punti 52,50.
6. S ten. ftr. cpl. Petrin Guido, classe 1921, punti 52,02;
7. Ten. CC. cpl. Terpolilli Luigi, classe 1917, punti 52;
8. Ten. ftr. cpl. Votano Paolo, classe 1918, punti 51,85;
9. S ten. art. cpl. Mottola Paride, classe 1919, punti 51,67;
10. S ten. CC. cpl. Ceraolo Antonino, classe 1922, punti 51,51;
11. Ten. CC. cpl. Sabuzi Augusto, classe 1921, punti 51,35;
12. S ten. ftr. cpl. Messina Antonio, classe 1914, punti 50,67;
13. S ten. ftr. cpl. Sullitani Tommaso, classe 1919, punti 50,55;
14. S ten. ftr. cpl. Maruca Romualdo, classe 1921, punti 50,04;
15. S ten. ftr. cpl. Converso Angelo, classe 1917, punti 50,01;
16. S ten. ftr. cpl. Russo Giovanni, classe 1916, punti 49,17;
17. S ten. ftr. cpl. Taverna Bruno, classe 1915, punti 48,85;
18. S ten. CC. cpl. Laudano Pietro, classe 1921, punti 48,83;
19. Ten. ftr. cpl. Zironi Giordano, classe 1916, punti 48,77;
20. S ten. CC. cpl. Maggiore Alberto, classe 1921, punti 48,12;
21. S ten. ftr. cpl. Fiumara Paolo, classe 1921, punti 47,85;
22. Ten. CC. cpl. Pergolizzi Antonino, classe 1921, punti 47,28;
23. S ten. ftr. cpl. Stettermeyer Enrico, classe 1920, punti 47,17;
24. S ten. ftr. cpl. Modestini Giulio, classe 1922, punti 46,52;
25. S ten. art. cpl. Palmiri Elio, classe 1917, punti 46,51.

p Il Ministro: Bosco

ALLEGATO C)

GRADUATORIA PARZIALE DI MERITO

dei candidati giudicati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente, indetto con il decreto Ministeriale 17 maggio 1950

Detti candidati provengono dalla categoria di cui all'articolo 3, lettera b) dello stesso decreto Ministeriale 17 maggio 1950 (sottufficiali dei Carabinieri in carriera continuativa) per la quale sono riservati cinquantacinque posti a sottotenente in servizio permanente

1. Mar. capo CC. Troja Cesare, classe 1921, punti 63;
2. Mar. capo CC. Di Salvo Giuseppe, classe 1919, punti 59,85;
3. Mar. capo CC. Di Noto Giovanni Cinc., classe 1918, punti 55,39;
4. Mar. capo CC. Provaroni Giuseppe, classe 1917, punti 55,17;
5. Mar. magg. CC. Bognini Francesco, classe 1915, punti 54,80;
6. Brigadiere CC. Imbriani Natalino, classe 1920, punti 54,51;
7. Mar. all. CC. Tribioli Alberto, classe 1919, punti 53,55;
8. Mar. capo CC. Albo Fortunato, classe 1919, punti 52,68;
9. Brigadiere CC. Mastromarino Davide, classe 1920, punti 52,17;
10. Brigadiere CC. Musmeci Salvatore, classe 1921, punti 52,12;
11. Brigadiere CC. Alferano Pio, classe 1919, punti 51,68;
12. Mar. capo CC. Cicioni Ennio, classe 1915, punti 51,48;
13. Mar. capo CC. Godino Giuseppe, classe 1915, punti 51,18;
14. Mar. capo CC. Arcieri Vincenzo, classe 1918, punti 51,01;
15. Mar. magg. CC. Guanciolli Luigi, classe 1915, punti 50,50;
16. Mar. capo CC. Di Mauro Raffaele, classe 1917, punti 50,34;
17. Mar. capo CC. Romano Alvino, classe 1918, punti 50,17;
18. Mar. capo CC. Fiasconaro Mariano, classe 1916, punti 49,84;
19. Mar. all. CC. Bernasconi Enrico, classe 1919, punti 49,35;
20. Brigadiere CC. Petralito Giovanni, classe 1918, punti 49,26;
21. Brigadiere CC. Denaro Giorgio, classe 1921, punti 49,02;
22. Brigadiere CC. Ficacci G. Battista, classe 1917, punti 49,01;
23. Mar. capo CC. Moiraghi Luigi, classe 1916, punti 48,67;
24. Mar. capo CC. Mirabile Giovanni, classe 1915, punti 48,11;
25. Mar. capo CC. Scilipoti Giuseppe, classe 1921, punti 47,55;
26. Brigadiere CC. Vespia Pasquale, classe 1921, punti 47,44;
27. Mar. capo CC. Sogos Salvatore, classe 1917, punti 47,44;
28. Mar. capo CC. Sogos Salvatore, classe 1917, punti 47,44;
29. Mar. capo CC. Maglio Mario, classe 1916, punti 46,84;

29. Brigadiere CC. Sorrentino Mario, classe 1916, punti 46,67;
30. Mar. capo CC. Colizzi Luigi, classe 1914, punti 46,30;
31. Mar. capo CC. Greco Concetto, classe 1919, punti 46,17;
32. Brigadiere CC. Avallone Raffaele, classe 1922, punti 46,02;
33. Mar. capo CC. Dell'Orso Ezio, classe 1914, punti 46,01;
34. Mar. capo CC. Raffa Federico, classe 1920, punti 45,52;
35. Mar. all. CC. Mattarelli Pasquale, classe 1921, punti 45,35;
36. Brigadiere CC. Iacono Giuseppe, classe 1922, punti 45,18;
37. Brigadiere CC. Bucci Elio, classe 1921, punti 45,02;
38. Mar. all. CC. Longo Antonio, classe 1917, punti 44,75;
39. Mar. capo CC. Grossi Giovanni Battista, classe 1919, punti 44,68;
40. Mar. capo CC. Ortalda Bruno, classe 1915, punti 44,61;
41. Brigadiere CC. Maldotti Dante, classe 1923, punti 44,45;
42. Mar. capo CC. De Siena Enrico, classe 1917, punti 44,35;
43. Brigadiere CC. Serra Efisio, classe 1920, punti 44,34;
44. Brigadiere CC. Serafini Cleto, classe 1922, punti 44,01;
45. Mar. capo CC. Dolzani Orazio, classe 1916, punti 43,63;
46. Mar. capo CC. Cusano Salvo, classe 1920, punti 43,57;
47. Brigadiere CC. Del Greco Mario, classe 1922, punti 42,50;
48. Brigadiere CC. Franco Giovanni Battista, classe 1922, punti 42,35;
49. Brigadiere CC. Bruzziches Emilio, classe 1916, punti 42,17;
50. Mar. capo CC. Bonatesta Vito, classe 1922, punti 41,93;
51. Brigadiere CC. Basanisi Stefano, classe 1921, punti 41,68;
52. Mar. all. CC. Levi Francesco, classe 1920, punti 41,22;
53. Brigadiere CC. Pazzaglia Aldo, classe 1922, punti 41,11;
54. Brigadiere CC. Bortomol Angelo G., classe 1920, punti 40,85;
55. Brigadiere CC. Naccarato Romolo, classe 1920, punti 39,67;
56. Mar. capo CC. Di Fina Matteo, classe 1917, punti 39,50;
57. Mar. capo CC. Conte Giuseppe, classe 1915, punti 39,34;
58. Mar. capo CC. Gaghano Gennaro, classe 1917, punti 39,29;
59. Brigadiere CC. Moschella Gaetano, classe 1922, punti 39,17;
60. Mar. capo CC. Venezia Amato, classe 1917, punti 38,87;
61. Brigadiere CC. Boncompagni Settimio, classe 1920, punti 38,50.

p Il Ministro Bosco

ALLEGATO D)

GRADUATORIA PARZIALE DI MERITO

dei candidati giudicati vincitori nel concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente, indetto con il decreto Ministeriale 17 maggio 1950

Detti candidati provengono dalla categoria di cui all'articolo 3, lettera b), dello stesso decreto Ministeriale 17 maggio 1950 (sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa) per la quale sono riservati cinquantacinque posti a sottotenente in servizio permanente.

1. Mar. capo CC. Troja Cesare, classe 1921, punti 63;
2. Mar. capo CC. Di Salvo Giuseppe, classe 1919, punti 59,85;
3. Mar. capo CC. Di Noto Giovanni Cinc., classe 1918, punti 55,39;
4. Mar. capo CC. Provaroni Giuseppe, classe 1917, punti 55,17;
5. Mar. capo CC. Bognini Francesco, classe 1915, punti 54,80;
6. Brigadiere CC. Imbriani Natalino, classe 1920, punti 54,51;
7. Mar. all. CC. Tribioli Alberto, classe 1919, punti 53,55;
8. Mar. capo CC. Albo Fortunato, classe 1919, punti 52,68;
9. Brigadiere CC. Mastromarino Davide, classe 1920, punti 52,17;
10. Brigadiere CC. Musmeci Salvatore, classe 1921, punti 52,12;
11. Brigadiere CC. Alferano Pio, classe 1919, punti 51,68;
12. Mar. capo CC. Cicioni Ennio, classe 1915, punti 51,48;
13. Mar. capo CC. Godino Giuseppe, classe 1915, punti 51,18;
14. Mar. capo CC. Arcieri Vincenzo, classe 1918, punti 51,01;
15. Mar. magg. CC. Guanciolli Luigi, classe 1915, punti 50,50;
16. Mar. capo CC. Di Mauro Raffaele, classe 1917, punti 50,34;
17. Mar. capo CC. Romano Alvino, classe 1918, punti 50,17;
18. Mar. capo CC. Fiasconaro Mariano, classe 1916, punti 49,84;
19. Mar. all. CC. Bernasconi Enrico, classe 1919, punti 49,35;
20. Brigadiere CC. Petralito Giovanni, classe 1918, punti 49,26;
21. Brigadiere CC. Denaro Giorgio, classe 1921, punti 49,02;
22. Brigadiere CC. Ficacci Giovanni Battista, classe 1917, punti 49,01;
23. Mar. capo CC. Moiraghi Luigi, classe 1916, punti 48,67;
24. Mar. capo CC. Mirabile Giovanni, classe 1915, punti 48,11;
25. Mar. capo CC. Scilipoti Giuseppe, classe 1921, punti 47,55;
26. Brigadiere CC. Vespia Pasquale, classe 1921, punti 47,44;
27. Mar. capo CC. Sogos Salvatore, classe 1917, punti 47,44;
28. Mar. capo CC. Maglio Mario, classe 1916, punti 46,84;
29. Brigadiere CC. Sorrentino Mario, classe 1916, punti 46,67;

30. Mar. capo CC. Colizzi Luigi, classe 1914, punti 46,30;
 31. Mar. capo CC. Greco Concetto, classe 1919, punti 46,17;
 32. Brigadiere CC. Avallone Raffaele, classe 1922, punti 46,02;
 33. Mar. capo CC. Dell'Orso Ezio, classe 1914, punti 46,01,
 34. Mar. capo CC. Raffa Federico, classe 1920, punti 45,52;
 35. Mar. all. CC. Mattarelli Pasquale, classe 1921, punti 45,35;
 36. Brigadiere CC. Iacono Giuseppe, classe 1922, punti 45,18,
 37. Brigadiere CC. Bucci Elio, classe 1921, punti 45,02,
 38. Mar. all. CC. Longo Antonio, classe 1917, punti 44,75,
 39. Mar. capo CC. Grossi Giovanni Battista, classe 1919, pun-
 ti 44,68,
 40. Mar. capo CC. Ortalda Bruno, classe 1915, punti 44,61;
 41. Brigadiere CC. Maldotti Dante, classe 1923, punti 44,45;
 42. Mar. capo CC. De Siena Enrico, classe 1917, punti 44,35;
 43. Brigadiere CC. Serra Efsio, classe 1920, punti 44,34,
 44. Brigadiere CC. Serafini Cleto, classe 1922, punti 44,01;
 45. Mar. capo CC. Dolzani Orazio, classe 1916, punti 43,63;
 46. Mar. capo CC. Cusano Salvio, classe 1920, punti 43,57,
 47. Brigadiere CC. Del Greco Mario, classe 1922, punti 42,50;
 48. Brigadiere CC. Franco Giovanni Battista, classe 1922, pun-
 ti 42,35,
 49. Brigadiere CC. Bruziches Emilio, classe 1916, punti 42,17;
 50. Mar. capo CC. Bonatesta Vito, classe 1922, punti 41,93;
 51. Brigadiere CC. Basanisi Stefano, classe 1921, punti 41,68;
 52. Mar. all. CC. Levi Francesco, classe 1920, punti 41,22;
 53. Brigadiere CC. Pazzaglia Aldo, classe 1922, punti 41,
 54. Brigadiere CC. Bortolomol Angelo C., classe 1920, pun-
 ti 40,85;
 55. Brigadiere CC. Naccarato Romolo, classe 1920, punti 39,67.

p Il Ministro BOSCO

ALLEGATO E)

GRADUATORIA PARZIALE DI MERITO

dei candidati giudicati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1950

Tale graduatoria è formata dalla fusione delle graduatorie parziali di merito di cui agli allegati A) e C).

1. Mar. capo CC. Troja Cesare, classe 1921, punti 63;
 2. Mar. capo CC. Di Salvo Giuseppe, classe 1919, punti 59,85;
 3. Mar. capo CC. Di Noto Giovanni Cinc., classe 1918, pun-
 ti 55,39,
 4. Mar. capo CC. Provarom Giuseppe, classe 1917, punti 55,17,
 5. Ten. art. cpl. Berionni Edoardo, classe 1921, punti 55,12,
 6. Mar. magg. CC. Bognuni Francesco, classe 1915, punti 54,80,
 7. Brigadiere CC. Imbriani Natalino, classe 1920, punti 54,51,
 8. Ten. ftr. cpl. Messere Mastroserio Marcello, classe 1917,
 punti 54,18,
 9. S. ten. CC. Cioffi Mario, classe 1922, punti 53,62;
 10. Mar. all. CC. Tribioli Alberto, classe 1919, punti 53,55;
 11. Ten. ftr. cpl. Bielli Erminio, classe 1915, punti 53,12,
 12. Mar. capo CC. Albo Fortunato, classe 1919, punti 52,68;
 13. S. ten. art. cpl. Amadasi Enzo, classe 1921, punti 52,50;
 14. Brigadiere CC. Mastromarino Davide, classe 1920, pun-
 ti 52,17,
 15. Brigadiere CC. Musmeci Salvatore, classe 1921, punti 52,12,
 16. S. ten. ftr. cpl. Petrimi Guido, classe 1921, punti 52,02,
 17. Ten. CC. Terpolilli Luigi, classe 1917, punti 52,
 18. Ten. ftr. cpl. Votano Paolo, classe 1918, punti 51,85;
 19. Brigadiere CC. Alferano Pio, classe 1919, punti 51,68,
 20. S. ten. art. cpl. Mottola Paride, classe 1919, punti 51,67;
 21. S. ten. CC. Ceraolo Antonino, classe 1922, punti 51,51;
 22. Mar. capo CC. Cicioni Ennio, classe 1915, punti 51,48;
 23. Ten. CC. cpl. Sabuzi Augusto, classe 1921, punti 51,35;
 24. Mar. capo CC. Godino Giuseppe, classe 1915, punti 51,18;
 25. Mar. capo CC. Arcieri Vincenzo, classe 1918, punti 51,01;
 26. S. ten. ftr. cpl. Messina Antonio, classe 1914, punti 50,67;
 27. S. ten. ftr. cpl. Stilitani Tommaso, classe 1919, punti 50,55,
 28. Mar. magg. CC. Guanciosi Luigi, classe 1915, punti 50,50;
 29. Mar. capo CC. Di Mauro Raffaele, classe 1917, punti 50,34;
 30. Mar. capo CC. Romano Alvino, classe 1918, punti 50,17;
 31. S. ten. ftr. cpl. Maruca Romualdo, classe 1921, punti 50,04,
 32. S. ten. ftr. cpl. Converso Angelo, classe 1917, punti 50,01,
 33. Mar. capo CC. Fiasconaro Mariano, classe 1916, punti 49,84,
 34. Mar. all. CC. Bernasconi Enrico, classe 1919, punti 49,35;
 35. Brigadiere CC. Petralto Giovanni, classe 1918, punti 49,26,
 36. S. ten. ftr. cpl. Russo Giovanni, classe 1916, punti 49,17,
 37. Brigadiere CC. Denaro Giorgio, classe 1921, punti 49,02;
 38. Brigadiere CC. Ficacci Giovanni Battista, classe 1917, pun-
 ti 49,01;
 39. S. ten. ftr. cpl. Taverna Bruno, classe 1915, punti 48,85;
 40. S. ten. CC. cpl. Laudano Pietro, classe 1921, punti 48,83;
 41. Ten. ftr. cpl. Zironi Giordano, classe 1916, punti 48,77;
 42. Mar. capo CC. Moiraghi Luigi, classe 1916, punti 48,67,
 43. S. ten. CC. cpl. Maggiore Alberto, classe 1921, punti 48,12,
 44. Mar. capo CC. Mirabile Giovanni, classe 1915, punti 48,11;
 45. S. ten. ftr. cpl. Fiumara Paolo, classe 1921, punti 47,85,
 46. Mar. capo CC. Sculpoti Giuseppe, classe 1921, punti 47,55;
 47. Brigadiere CC. Vespa Pasquale, classe 1921, punti 47,44,
 48. Ten. CC. cpl. Pergolizzi Antonino, classe 1921, punti 47,28,
 49. S. ten. ftr. cpl. Stettermeyer Enrico, classe 1920, punti 47,17;
 50. Mar. capo CC. Sogos Salvatore, classe 1917, punti 47;
 51. Mar. capo CC. Maglio Mario, classe 1916, punti 46,84;
 52. Brigadiere CC. Sorrentino Mario, classe 1916, punti 46,67;
 53. S. ten. ftr. cpl. Modestini Giulio, classe 1922, punti 46,52;
 54. S. ten. art. cpl. Palmini Elio, classe 1917, punti 46,51,
 55. Ten. CC. cpl. Di Tullio Savino, classe 1920, punti 46,34;
 56. Mar. capo CC. Colizzi Luigi, classe 1914, punti 46,30,
 57. Mar. capo CC. Greco Concetto, classe 1919, punti 46,17;
 58. Brigadiere CC. Avallone Raffaele, classe 1922, punti 46,02;
 59. Mar. capo CC. Dell'Orso Ezio, classe 1914, punti 46,01,
 60. Ten. CC. cpl. Camporeale Giuseppe, classe 1915, punti 46,01;
 61. S. ten. ftr. cpl. Nardi Siro, classe 1919, punti 45,95;
 62. Ten. CC. cpl. Di Stefano Salvatore, classe 1920, punti 45,84;
 63. S. ten. ftr. cpl. D'Istria Giuseppe, classe 1921, punti 45,68;
 64. S. ten. ftr. cpl. Califani Maria Luigi, classe 1921, pun-
 ti 45,54,
 65. Mar. capo CC. Raffa Federico, classe 1920, punti 45,52;
 66. S. ten. aut. cpl. Mosca Eugenio, classe 1915, punti 45,51;
 67. Ten. ftr. cpl. Astolfi Alessandro, classe 1920, punti 45,50;
 68. Mar. all. CC. Mattarelli Pasquale, classe 1921, punti 45,35,
 69. Ten. ftr. cpl. Platania Giuseppe, classe 1914, punti 45,18;
 70. Brigadiere CC. Iacono Giuseppe, classe 1922, punti 45,18;
 71. Brigadiere CC. Bucci Elio, classe 1921, punti 45,02,
 72. S. ten. ftr. cpl. Marrone Pietro, classe 1917, punti 44,85;
 73. Ten. CC. cpl. Genova Roberto, classe 1915, punti 44,83;
 74. Mar. all. CC. Longo Antonio, classe 1917, punti 44,75;
 75. Mar. capo CC. Grossi Giov. Battista, classe 1919, punti 44,68;
 76. S. ten. ftr. cpl. D'Ambrosio Gabriele, classe 1921, pun-
 ti 44,67,
 77. Mar. capo CC. Ortalda Bruno, classe 1915, punti 44,61;
 78. Ten. ftr. cpl. D'Angelo Giacomo, classe 1918, punti 44,51;
 79. S. ten. CC. cpl. Montagno Giuseppe, classe 1920, punti 44,50;
 80. Brigadiere CC. Maldotti Dante, classe 1923, punti 44,45;
 81. Mar. capo CC. De Siena Enrico, classe 1917, punti 44,35;
 82. Brigadiere CC. Serra Efsio, classe 1920, punti 44,34;
 83. S. ten. CC. cpl. Brandetti Aldo, classe 1920, punti 44,26;
 84. S. ten. ftr. cpl. Adorni Alberto, classe 1920, punti 44,17;
 85. Brigadiere CC. Serafini Cleto, classe 1922, punti 44,01;
 86. Ten. CC. cpl. Monti Domenico, classe 1918, punti 44,
 87. S. ten. ftr. cpl. Accardo Giovanni, classe 1917, punti 43,85;
 88. Ten. art. cpl. Curina Fernando, classe 1915, punti 43,84;
 89. S. ten. ftr. cpl. Montanucci Mario, classe 1919, punti 43,68;
 90. Mar. capo CC. Dolzani Orazio, classe 1916, punti 43,63;
 91. Mar. capo CC. Cusano Salvio, classe 1920, punti 43,57,
 92. S. ten. art. cpl. Celesti Gregorio, classe 1920, punti 43,34;
 93. S. ten. CC. cpl. Di Stefano Domenico, classe 1917, pun-
 ti 43,17;
 94. S. ten. ftr. cpl. Marcellino Matteo, classe 1920, punti 42,73;
 95. Ten. art. cpl. Putignano Giovanni, classe 1916, punti 42,63;
 96. S. ten. CC. cpl. Inzerillo Salvatore, classe 1921, punti 42,51;
 97. Brigadiere CC. Del Greco Mario, classe 1922, punti 42,50,
 98. Brigadiere CC. Franco Giovanni Battista, classe 1922, pun-
 ti 42,35,
 99. S. ten. ftr. cpl. Guerrieri Raffaele, classe 1921, punti 42,34;
 100. S. ten. ftr. cpl. Biasco Francesco, classe 1917, punti 42,18;
 101. Brigadiere CC. Bruziches Emilio, classe 1916, punti 42,17;
 102. Mar. capo CC. Bonatesta Vito, classe 1922, punti 41,93;
 103. Brigadiere CC. Basanisi Stefano, classe 1921, punti 41,68;
 104. S. ten. CC. cpl. Beverelli Salvatore, classe 1923, punti 41,67;
 105. Mar. all. CC. Levi Francesco, classe 1920, punti 41,22;
 106. Brigadiere CC. Pazzaglia Aldo, classe 1922, punti 41;
 107. Brigadiere CC. Bortolomol Angelo G., classe 1920, pun-
 ti 40,85,
 108. Ten. ftr. cpl. Montebovi Walter, classe 1921, punti 40,73;
 109. S. ten. art. cpl. Soffietti Vittorio, classe 1920, punti 40,68;
 110. Ten. CC. cpl. La Barbera Antonino, classe 1914, punti 40,40;
 111. Brigadiere CC. Naccarato Romolo, classe 1920, punti 39,67;
 112. S. ten. genio cpl. Frattarolo Pietro, classe 1917, punti 39,50;
 113. Mar. capo CC. Di Fina Matteo, classe 1917, punti 39,50;
 114. Mar. capo CC. Conte Giuseppe, classe 1915, punti 39,34;
 115. Ten. CC. cpl. De Marco Getulio, classe 1921, punti 39,33;
 116. Mar. capo CC. Gagliano Genaro, classe 1917, punti 39,29;

117. Brigadiere CC. Moschella Gaetano, classe 1922, punti 39,17,
 118. Ten. genio cpl Pondrelli Vittorio, classe 1918, punti 39,12,
 119. Ten. genio cpl. Fiannacca Placido, classe 1918, punti 39,
 120. Mar. capo CC Venezia Amato, classe 1917, punti 38,87,
 121. S. ten art cpl Paci Carlo, classe 1919, punti 38,78,
 122. S ten genio cpl Catolfi Amerigo, classe 1915, punti 38,56,
 123. Brigadiere CC. Boncompagni Settimio, classe 1920, pun-
 ti 38,50,
 124. S. ten. ftr. cpl Bernardi Antonio, classe 1921, punti 38,30,
 125. S ten. ftr cpl Sica Mario, classe 1921, punti 37,85,
 126 S ten. ftr cpl Ceriello Goffredo, classe 1918, punti 37,67;
 127 Ten. CC. cpl Spadaro Giovanni, classe 1919, punti 37,01,
 128. Ten. CC. cpl Zaffarame Simone, classe 1920, punti 36,62

p Il Ministro. Bosco

ALLEGATO F)

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO

dei candidati giudicati vincitori per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1950

Tale graduatoria è formata dalla fusione delle graduatorie parziali di merito di cui agli allegati B) e D).

- 1 Mar. capo CC Troja Cesare, classe 1921, punti 63,
 2 Mar capo CC Di Salvo Giuseppe, classe 1919, punti 59,85;
 3 Mar. capo CC. Di Noto Giovanni Cinc, classe 1918, pun-
 ti 55,39,
 4 Mar. capo CC Provaroni Giuseppe, classe 1917, punti 55,17,
 5. Ten. art cpl Berionni Edoardo, classe 1921, punti 55,12;
 6 Mar. magg CC Bognini Francesco, classe 1915, punti 54,80,
 7 Brigadiere CC Impriani Natalino, classe 1920, punti 54,51;
 8 Ten ftr. cpl Messere Mastroserio Marcello, classe 1917, pun-
 ti 54,18,
 9 S ten CC Cioffi Mario, classe 1922, punti 53,62;
 10. Mar. all. CC Tribioli Alberto, classe 1919, punti 53,55,
 11. Ten. ftr. cpl Bielli Erminio, classe 1915, punti 53,12;
 12. Mar. capo CC. Albo Fortunato, classe 1919, punti 52,68,
 13 S. ten art cpl Amadasi Enzo, classe 1921, punti 52,50,
 14. Brigadiere CC Matromarino Davide, classe 1920, punti 52,17,
 15. Brigadiere CC Musmeci Salvatore, classe 1921, punti 52,12,
 16. S ten. ftr. cpl. Petrimi Guido, classe 1921, punti 52,02,
 17. Ten. CC. cpl Terpolilli Luigi, classe 1917, punti 52,
 18 Ten. ftr. cpl Votano Paolo, classe 1918, punti 51,85,
 19 Brigadiere CC Alferano Pio, classe 1919, punti 51,63,
 20 S. ten art cpl Mottola Paride, classe 1919, punti 51,67,
 21 S. ten. CC. cpl Ceraolo Antonino, classe 1922, punti 51,51,
 22 Mar. capo CC Cicioni Ennio, classe 1915, punti 51,48,
 23 Ten. CC cpl. Sabuzi Augusto, classe 1921, punti 51,35,
 24. Mar. capo CC. Godino Giuseppe, classe 1915, punti 51,18,
 25 Mar capo CC Arcieri Vincenzo, classe 1918, punti 51,01,
 26 S ten. ftr cpl. Messina Antonio, classe 1914, punti 50,67,
 27. S ten. ftr cpl Sillitani Tommaso, classe 1919, punti 50,55,
 28 Mar magg CC. Guanciosi Luigi, classe 1915, punti 50,50,
 29 Mar capo CC Di Mauro Raffaele, classe 1917, punti 50,34,
 30 Mar capo CC Romano Alvino, classe 1918, punti 50,17,
 31. S ten ftr. cpl Maruca Romualdo, classe 1921, punti 50,04,
 32. S ten. ftr. cpl Converso Angelo, classe 1917, punti 50,91,
 33. Mar capo CC. Fiasconaro Mariano, classe 1916, punti 49,84;
 34 Mar all. CC. Bernasconi Enrico, classe 1919, punti 49,35,
 35. Brigadiere CC Petralito Giovanni, classe 1918, punti 49,26,
 36 S. ten. ftr cpl Russo Giovanni, classe 1916, punti 49,17,
 37. Brigadiere CC. Denaro Giorgio, classe 1921, punti 49,02,
 38. Brigadiere CC. Ficacci Giovanni Battista, classe 1917, pun-
 ti 49,01,
 39. S. ten ftr cpl Taverna Bruno, classe 1915, punti 48,85,
 40. S ten CC. cpl Laudano Pietro, classe 1921, punti 48,83;
 41. S ten. ftr. cpl. Zironi Giordano, classe 1916, punti 48,77,
 42 Mar capo CC Moiraghi Luigi, classe 1916, punti 48,67,
 43. S ten. CC. cpl. Maggiore Alberto, classe 1921, punti 48,12;
 44 Mar. capo CC. Mirabile Giovanni, classe 1915, punti 48,11;
 45 S ten ftr cpl Fiumara Paolo, classe 1921, punti 47,85;
 46. Mar. capo CC. Scilipoti Giuseppe, classe 1921, punti 47,55,
 47. Brigadiere CC. Vespija Pasquale, classe 1921, punti 47,44,
 48. Ten. CC. cpl. Pergolizzi Antonino, classe 1921, punti 47,28;
 49. S. ten. ftr. cpl. Stettermeyer Enrico, classe 1920, punti 47,17;
 50. Mar. capo CC. Sogos Salvatore, classe 1917, punti 47;

- 51 Mar capo CC. Maglio Mario, classe 1916, punti 46,84,
 52 Brigadiere CC Sorrentino Mario, classe 1916, punti 46,67;
 53 S ten. ftr cpl Modestini Giulio, classe 1922, punti 46,52;
 54 S ten ait cpl Palmini Elio, classe 1917, punti 46,51,
 55 Mar capo CC Colizzi Luigi, classe 1914, punti 46,30,
 56 Mar capo CC Greco Concetto, classe 1913, punti 46,17,
 57 Brigadiere CC Avallone Raffaele, classe 1922, punti 46,02;
 58 Mar capo CC Dell'Orso Ezio, classe 1914, punti 46,01,
 59 Mar. capo CC. Raffa Federico, classe 1920, punti 45,52,
 60 Mar all CC Maitarelli Pasquale, classe 1921, punti 45,35;
 61 Brigadiere CC Iacono Giuseppe, classe 1922, punti 45 18,
 62 Brigadiere CC Bucci Elio, classe 1921, punti 45,02,
 63 Mar all CC Longo Antonio, classe 1917, punti 44,75,
 64. Mar. capo CC Grossi Giov Battista, classe 1919, punti 44,68;
 65. Mar. capo CC. Ortalda Bruno, classe 1915, punti 44,61,
 66. Brigadiere CC. Maldotti Dante, classe 1923, punti 44,45,
 67. Mar. capo CC. De Siena Enrico, classe 1917, punti 44,35,
 68 Brigadiere CC Serra Eflisio, classe 1920, punti 44,31,
 69 Brigadiere CC. Serafini Cleto, classe 1922, punti 44,01;
 70. Mar. capo CC Dolzani Orazio, classe 1916, punti 43,63,
 71 Mar. capo CC Cusano Salvio, classe 1920, punti 43,57,
 72 Brigadiere CC. Del Greco Mario, classe 1922, punti 42,50;
 73. Brigadiere CC Franco Giovanni Battista, classe 1922, pun-
 ti 42,35,
 74. Brigadiere CC Bruzziches Emilio, classe 1916, punti 42,17;
 75 Mar capo CC. Bonatesta Vito, classe 1922, punti 41,93,
 76 Brigadiere CC Basanisi Stefano, classe 1921, punti 41,68;
 77. Mar. all CC. Levi Francesco, classe 1920, punti 41,22,
 78. Brigadiere CC Pazzaglia Aldo, classe 1922, punti 41,
 79. Brigadiere CC Bortolomiol Angelo G, classe 1920, pun-
 ti 40,85,
 80. Brigadiere CC Naccarato Romolo, classe 1920, punti 39,67.

p Il Ministro Bosco

(3844)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 2 maggio 1958, con il quale è indetto un concorso per titoli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1958, registro n 28 Difesa-Aeronautica, foglio n 164);

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso,

Decreta

Articolo unico

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, e prorogato al 15 agosto 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 giugno 1958

Il Ministro TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1958

Registro n 35 Difesa-Aeronautica, foglio n 98. — RAPISARDA

(4050)